

TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE VII CIVILE
DECRETO ex art. 155 sexies Disp. Att. C.p.c.

Procedimento concorsuale nr. 8461 - Anno 2022

Il Presidente di Sezione delegato

VISTO il ricorso, ex artt. 15.10 L. 3/2012, 492 bis e 155 sexies disp. att. c.p.c., da ultimo depositato dal professionista designato a gestore della crisi da sovraindebitamento, nel procedimento di cui in epigrafe, nel contesto della procedura concorsuale di cui in epigrafe, diretto ad ottenere l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'accertamento della effettiva consistenza patrimoniale e finanziaria nei confronti dei soggetti generalizzati in ricorso e indicati in dispositivo;

VISTO il D.L. 12/09/2014 n. 132, convertito con modificazioni nella L. 10/11/2014, n. 162;

VISTO l'art. 19, n. 1, punto c) della legge citata che ha introdotto l'art. 492 bis nel c.p.c. e al n. 2, punto a) ha introdotto l'art.155 bis nelle disp. att. al c.p.c.;

VISTO l'art. 155 quinquies disp att. c.p.c. nel testo introdotto dalla Legge 6 agosto 2015 n. 132, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, dove si è previsto, previa autorizzazione ex art. 492 bis c.p.c., l'accesso diretto del creditore alle banche dati elencate negli artt. 492 bis c.p.c., e 155 quater disp. att. c.p.c., quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso dell'Ufficiale Giudiziario alle medesime banche dati non sono funzionanti; VISTO l'art. 15.10 L. 3 del 2012 che autorizza accessi informativi dell'OCC per la completa ricostruzione del patrimonio del soggetto richiedente la procedura compositiva;

Visto il Codice della Crisi dato con D.Lgs. 14 del 2019 e considerato che nessuna sua disposizione (in particolare, si veda l'art. 389) ha abrogato l'art. 15.10 L. 3/2012, che disciplinava le modalità di accesso dei professionisti designati nelle vesti di gestori della crisi quali O.C.C. alle banche dati pubbliche: accesso, assolutamente indispensabile al gestore della crisi per poter verificare lo stato patrimoniale e reddituale dei ricorrenti alle procedure di sovraindebitamento;

Vista la nota n. 619/14 Prot.. dell'11/12/2014, a firma del Dirigente l'UNEP di Genova, con la quale si comunica che, allo stato, l'Ufficio non è dotato delle strutture tecnologiche necessarie per consentire l'accesso diretto alle banche dati individuate nell'art. 492 bis c.p.c.;

VISTO l'art. 155 sexies disp. att. c.p.c. così come modificato dall'art. 5 del D.L 03/05/2016 n. 59, che ha attribuito al giudice delegato la competenza a autorizzare il Curatore, il Commissario o il Liquidatore giudiziale a accedere direttamente ai dati relativi ai soggetti verso i quali la procedura ha ragioni di credito, anche in difetto di titolo esecutivo nei loro confronti, anche per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, e ai fini del recupero o della cessione dei crediti;

CONSIDERATO che, alla luce delle considerazioni svolte nella relazione ex art. 33 L.F., le ragioni di credito vantate dalla curatela nei confronti dell'ex amministratore della società fallita non appaiono manifestamente infondate;

CONSIDERATO che, ai fini della valutazione di convenienza delle azioni da intraprendersi, è necessario conoscere con precisione entità ed ubicazione dei beni in capo al debitore, ed in particolare l'entità dei crediti spettanti, al fine di evitare che, tra l'altro, le attività necessarie ad esperire eventuali azioni conservative su rapporti che poi si rivelino incapienti, consenta al debitore, nelle more, di sottrarre alla cautela gli altri beni, eventualmente prelevandoli da rapporti capienti, con evidente danno per il Fallimento;

CONSIDERATO che può quindi concedersi l'autorizzazione prevista dal combinato disposto degli artt. 492 bis, comma 1, c.p.c., 155 quinquies, comma 1, e 155 sexies disp. att. c.p.c.; nonché in base al co. 10 dell'art. 15 L. 3 del 2012;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., comma 2, ai fini suddetti, il Curatore, debitamente autorizzato dal Giudice Delegato, può accedere ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali;

che, a mente dell'art. 155 bis disp. att. c.p.c., "per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, secondo comma, del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605";

che, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214:

"A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni";

che, pertanto, in quanto contenuti nella apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono accessibili per le finalità di cui all'art. 492 bis c.p.c. – e debbono essere comunicati al Curatore debitamente autorizzato dal Giudice Delegato - anche i dati relativi alla consistenza dei rapporti finanziari e alle movimentazioni che li hanno interessati, non esclusi, secondo quanto specificato nel provvedimento attuativo (emesso ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214), del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Prot. 37561, del 25 marzo 2013, recante "Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti":

a) "i dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco del rapporto, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti;

b) i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell'anno cui è riferita la comunicazione;

c) per i rapporti aperti nel corso dell'anno il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti chiusi nel corso dell'anno il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura;

d) i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto come indicato nella tabella allegato 1, conteggiati su base annua";

che i dati sulla consistenza dei conti sarebbero comunque accessibili per le finalità di cui all'art. 492 bis c.p.c. anche se non fossero compresi nella sezione dell'archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in quanto contenuti nella banca dati riconducibile all'Anagrafe Tributaria, cui l'art. 492 bis c.p.c. consente l'accesso nella sua interezza, "compreso l'archivio dei rapporti finanziari", e non solo limitatamente ad esso;

che non può, in contrario, fondatamente sostenersi che l'accessibilità alla apposita sezione della banca dati dell'anagrafe tributaria, di cui al suddetto art. 7, sesto comma, sia limitata alle sole informazioni sull'esistenza dei rapporti di conto e sulla natura degli stessi, argomentando che solo tali informazioni sarebbero richiamate nel testo del citato art. 7, sesto comma, del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (cui rinvia l'art. 155 bis disp. att. c.p.c.), dal momento che l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entrato in vigore in epoca anteriore all'introduzione sia dell'art. 492 bis c.p.c., sia dell'art. 155 bis disp. att. c.p.c., espressamente integra il contenuto della medesima apposita sezione della banca dati di cui al suddetto art. 7, comma 6 - senza istituire una distinta - con le informazioni sulle movimentazioni e sull'importo delle operazioni censite;

che neppure può, in contrario, fondatamente argomentarsi che il citato art. 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, nell'integrare, al comma 2, il contenuto della apposita sezione della banca dati di cui al suddetto art. 7, comma 6, d.P.R. 605/1973 con le informazioni sulle movimentazioni e sull'importo delle operazioni censite, limiterebbe, con il successivo comma 4, l'utilizzo di queste ultime informazioni ai soli fini previsti dall'articolo 7, comma 11, d.P.R. 605/1973 - indagini finanziarie in campo fiscale, indagini patrimoniali in campo penale, antimafia ed antiriciclaggio, riscossione mediante ruolo - nonchè per le analisi del rischio di evasione, da parte dell'Agenzia delle entrate, nonchè ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonchè in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione;

che, per un verso, infatti, il riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 11, d.P.R. 605/1973 e di cui all'art. 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 proverebbe troppo, dal momento che, se esse avessero significato limitativo dell'utilizzabilità delle informazioni, tale limitazione non riguarderebbe soltanto le informazioni sulle movimentazioni e sull'importo delle operazioni censite, di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, ma anche le informazioni sulla stessa esistenza dei rapporti, comunicate ai sensi art. 7, sesto comma, del d.P.R. 605/1973, in virtù dell'esplicito rinvio che in tali citate disposizioni, presuntivamente limitative, si fa all'art. 7, sesto comma;

che, d'altra parte, anche il Consiglio di Stato, nel decidere, nel contesto della normativa anteriore all'introduzione dell'art. 155 sexies c.p.c. che, in materia, attribuisce un espresso diritto soggettivo azionabile dinanzi al giudice ordinario, una controversia in materia di diritto di accesso alle informazioni fiscali del coniuge, al fine di dimostrarne la capacità reddituale, nel giudizio di separazione, ha espressamente escluso che, come ivi sostenuto dalla appellante Agenzia delle Entrate, il citato art. 7, comma 11, d.P.R. 605/1973, preveda, a tutela della privacy del contribuente, un limite soggettivo o oggettivo alla facoltà di utilizzazione dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe finanziaria, di cui al comma 6 del medesimo articolo, quindi ai soli fini delle indagini finanziarie in campo fiscale, delle indagini patrimoniali in campo penale, antimafia ed antiriciclaggio, e della riscossione mediante ruolo;

che, in particolare, il Consiglio di Stato, con riferimento all'art. 7 d.P.R. 605/1973, ha osservato quanto segue (Cons. Stato Sez. IV, Sent., 14/05/2014, n. 2472):

“Tali norme però, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale a sostegno della pretesa sottrazione all'accesso delle comunicazioni in questione, non contemplano affatto che queste, una volta riversate nell'Archivio dei rapporti finanziari da parte delle banche e degli operatori finanziari, possano essere utilizzate "unicamente" dall'Amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza, limitandosi a precisare che si tratta di atti certamente utilizzabili da tali soggetti per l'azione di contrasto all'evasione fiscale, senza affrontare per nulla il tema della loro ostensibilità e dell'eventuale conflitto con il diritto alla riservatezza del soggetto cui gli atti afferiscono”; che quindi, come risulta dalla chiara ed inequivoca pronuncia del Supremo Consesso della giustizia amministrativa, peraltro conforme al tenore letterale della

disposizione, la norma di cui all'art. 7, comma 6, d.P.R. 605/1973 non ha significato limitativo, bensì estensivo, in quanto enuncia i possibili utilizzi dei dati contenuti nell'apposita sezione della banca dati dell'anagrafe tributaria, ivi istituita, senza con ciò escluderne la disponibilità, in conformità ad altre norme di legge (nel caso all'esame del Consiglio di Stato quelle, al tempo vigenti, sull'accesso "amministrativo"), per diversi fini e a favore di ulteriori soggetti; che conseguentemente non può essere letto in chiave limitativa neppure il quarto comma dell'art. 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, che alle medesime fattispecie dell'art. 7, comma 6, d.P.R. 605/1973 rinvia, nel definire le possibilità di utilizzo degli ulteriori dati che debbono confluire, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 11, nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria dove sono già riversate le informazioni sull'esistenza dei rapporti; che il combinato disposto dell'art. 492 bis c.p.c., dell'art. 155 bis e dell'art. 155 sexies disp. att. c.p.c. definisce appunto ulteriori casi di accesso ed utilizzabilità dei dati (in aggiunta a quelli non esclusivi di cui ai citati art. 7, comma 6, e art. 11, comma 4), comunque confluiti nella apposita sezione di cui all'art. 7, comma 6, d.P.R. 605/1973, senza distinzione tra quelli trasmessi ai sensi del medesimo comma 6 e quelli trasmessi ai sensi del comma 2 dell'art. 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 (sulle movimentazioni e sugli importi), risolvendo in radice, e - in particolare - in favore degli organi della procedura concorsuale, il problema dell'eventuale conflitto con il diritto alla riservatezza del soggetto cui gli atti afferiscono; che, in ogni caso, le stesse finalità per le quali, ai sensi dell'art. 155 sexies disp. att. c.p.c., il diritto d'accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria è attribuito al Curatore, al Commissario e al Liquidatore nelle procedure concorsuali sono incompatibili con una interpretazione che escluda, per tali soggetti, la conoscibilità dei dati sulle movimentazioni e sugli importi; che, infatti, dal momento che, ai sensi dell'art. 155 sexies disp. att. c.p.c., nelle procedure concorsuali le informazioni archiviate nella banca dati dell'anagrafe tributaria possono essere acquisite al fine della ricostruzione dell'attivo e del passivo, nonché del recupero e della cessione dei crediti, anche in relazione a soggetti nei confronti dei quali la procedura abbia ragioni di credito, sebbene in mancanza di titolo esecutivo, esse debbono avere necessariamente un contenuto idoneo a consentire la determinazione dell'entità dei beni ascrivibili al soggetto amministrato, anche a fini negoziali (la cessione dei crediti), dichiarativi o costitutivi (l'azione revocatoria), a prescindere dalla attuale possibilità o utilità di promuovere un'azione esecutiva; che pertanto una interpretazione della normativa in discorso che limitasse l'accessibilità dei dati archiviati nell'anagrafe tributaria (in specie nei confronti del curatore, del commissario o del liquidatore di beni in procedura concorsuale), escludendo la conoscibilità delle informazioni sui movimenti e sugli importi, frustrerebbe le finalità stesse, espressamente enunciate dalla legge, per cui l'istituto dell'accesso fu introdotto dall'art. 19, comma 2, lett. a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, e successivamente esteso, al dichiarato scopo di accelerare i tempi di recupero dei crediti nelle procedure concorsuali, dall'art. 5, comma 1, del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016 n. 119;

P.Q.M.

Il Presidente di Sezione, G.D. della procedura in epigrafe

AUTORIZZA

Nella perdurante vigenza dell'art. 15.10 L. 3 del 2012 - il Professionista designato Gestore della Crisi di cui al ricorso in epigrafe, nell'indicata qualità:

Dr..

In relazione al seguente soggetto investigando:

generalizzato come nel ricorso del predetto professionista OCC, alla luce dell'art. 15.10 L. 3/2012 e delle disposizioni degli artt. 155 quater, comma 1 e 155 quinquies, comma 2, disp. att.

c.p.c., rivolgendosi direttamente a tutte le banche dati previste dall'art. 492 bis c.p.c., ESPRESSAMENTE COMPRESA quella dell'Anagrafe Tributaria e dell'Archivio dei rapporti finanziari, a ottenere, per ragione di giustizia e senza ritardo, le informazioni che gli necessitano, per recuperare crediti, a favore della massa fallimentare, comprese quelle sui saldi di conto corrente e dei rapporti finanziari, come indicato in parte motiva, non esclusi i saldi attuali e quelli alla data del primo gennaio e del 31 dicembre dell'anno precedente quello di emissione del presente provvedimento, nei confronti dei soggetti indicati e generalizzati in parte motiva,

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Curatore che inoltrerà via pec il decreto di citazione a giudizio e l'odierno provvedimento al recapito seguente:

SENZA inoltro alla Direzione Regionale ARE

DISPONE L'INTEGRALE SEGRETAZIONE SIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SIA DELL'ISTANZA DEL Gestore OCC, ANCHE NEL FASCICOLO TELEMATICO.

Genova, 07/11/2022

Il Presidente delegato

Dr. Roberto BRACCIALINI